

RIANIMAMENTO E RECUPERO DI AREE E DI PROPRIETÀ DELLO STATO SULLE QUALI SONO STATE REALIZZATE, OLTRE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DI INTERESSE GENERALE, ANCHE EDIFICAZIONI DA PARTE DI PRIVATI

All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi: "2-bis. Le aree appartenenti al patrimonio dello Stato sulle quali alla data del 31 dicembre 2012 siano state realizzate da privati unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale in assenza di autorizzazione sono alienate a cura della Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore dell'occupante che ne faccia richiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Sono parimenti trasferite in proprietà, a titolo gratuito, agli Enti locali che ne facciano richiesta le opere di urbanizzazione contigue, prospicienti e funzionali alle unità abitative di cui al primo periodo del presente comma realizzate dagli stessi Enti Locali, che provvedono alle attività inerenti la regolarizzazione edilizia ed urbanistica.

2-ter. I prezzi di vendita delle aree sulle quali sono state realizzate unità immobiliari ad uso abitativo, determinati dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del demanio, competenti per territorio, secondo criteri e valori di mercato, sono pari al doppio del valore delle aree medesime e la relativa domanda di acquisto è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.

2-quater. Le procedure di vendita sono perfezionate entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma che precede, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente, laddove non provveduto, dei pagamenti pregressi afferenti a crediti non prescritti e affinenti all'occupazione dell'area, così come determinati dall'Agenzia del demanio. Si intendono decadute tutte le azioni giudiziarie.

2-quinques. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, trovano applicazione le previsioni dettate dal comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e, per quanto compatibili, quelle recate dal primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 5-bis. A tale ultimo fine, è prodotta la documentazione e corrisposto l'importo, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento, indicati al comma 2-ter, fermo restando l'obbligo di regolarizzare i pagamenti pregressi di cui al comma 2-quater.

2-sexies. All'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole "nel cui territorio gli stessi sono ubicati" inserire le seguenti parole "; sulla base della documentazione in possesso dell'Agenzia del demanio"; b) al secondo periodo: 1. sopprimere le parole "della volturazione" e sostituirle con le seguenti "di sottoscrizione del verbale di trasferimento,"; 2. dopo la parola "diffonità" inserire le parole "catastali ed"; 3. dopo le parole "urbanistico-edilizie" aggiungere le seguenti "ed alla successiva trascrizione"; c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli alloggi costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

2-septies. Nel caso di vendita di immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato, operata ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando la garanzia del rinnovo dei contratti di locazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 109, all'inquilino che esercita il diritto di prelazione ai sensi della lettera a) dello stesso comma, è riconosciuto un'ulteriore riduzione dell'8% del prezzo di acquisto, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare; b) sia

3200